

COMUNE DI VOLTERRA

Guida per il contribuente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 2013

A partire dal 1° gennaio 2013 l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione della **Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)**.

Il nuovo tributo deve garantire la copertura integrale dei costi sostenuti nell'anno precedente dal servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Rispetto alla TARSU, la TARES presenta le seguenti principali novità:

1. Per le utenze domestiche (abitazioni e relative pertinenze), il tributo deve essere calcolato, oltre che sui metri quadrati, anche sul numero dei componenti del nucleo familiare.
2. Le utenze non domestiche (attività commerciali, ricettive, industriali ecc.) sono suddivise nelle 30 categorie di attività di cui alle tabelle 3a) e 4a) allegate al D.P.R. 158/1999.
3. Alla quota di tributo di spettanza comunale deve essere aggiunta (oltre all'addizionale provinciale TEFA del 5% già prevista per la TARSU), una maggiorazione di 0,30 euro a mq da versare direttamente nelle casse dello Stato.

COME SI CALCOLA LA TARIFFA

La tariffa TARES si compone di due quote diverse: una fissa (destinata alla copertura dei costi fissi del servizio) e una variabile (destinata alla copertura dei costi variabili del servizio).

La tariffa delle utenze domestiche si articola in una quota fissa espressa con una tariffa al metro quadro e una variabile espressa in una somma annua commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare.

Le tariffe approvate per le utenze domestiche dal comune di Volterra sono le seguenti:

COMUNE DI VOLTERRA – TARIFFE 2013 UTENZE DOMESTICHE

	Quota Fissa	Quota Variabile
N° componenti	€/Mq 2013	€/anno 2013
1	0,91	54,89
2	0,99	93,32
3	1,08	120,76
4	1,16	142,72
5	1,23	159,19
6 o più	1,30	186,63

In pratica per una abitazione di 80 metri quadrati occupata da una famiglia di 4 persone il tributo di competenza comunale si calcolerà con la seguente formula:

$$(1,16 \cdot 80) + 142,72 = 235,52$$

Per ottenere la somma complessiva da pagare occorrerà aggiungere l'addizionale provinciale (5%) e la maggiorazione statale pari a 0,30 euro al metro quadro.

In pratica la formula completa sarà così composta:

€ 235,52 (quota comunale) +

$235,52 \cdot 5\% = \mathbf{€ 11,78}$ (quota provinciale) +

$0,30 \cdot 80 = \mathbf{€ 24,00}$ (maggiorazione statale) =

€ 271,00 (Totale da pagare arrotondato)

La tariffa delle utenze non domestiche si articola anch'essa in due quote fissa e variabile espresse però entrambe con una tariffa al metro quadro.

Le tariffe approvate per le utenze domestiche dal comune di Volterra sono le seguenti:

Cat158	DESCRIZIONE	PARTE		TARIFFA €/mq
		PARTE FISSA €/MQ	VARIABILE €/MQ	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,78	0,97	1,76
2	Cinematografi e teatri	0,84	0,98	1,82
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,95	1,11	2,06
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,48	1,57	3,05
5	Stabilimenti balneari	1,22	1,43	2,65
6	Esposizioni, autosaloni	1,02	1,19	2,21
7	Alberghi con ristorante	1,97	2,31	4,28
8	Alberghi senza ristorante	1,55	1,81	3,36
9	Case di cura e riposo	1,62	1,90	3,53
10	Ospedali	1,50	1,75	3,25
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,77	2,06	3,83
12	Banche ed istituti di credito	1,57	1,83	3,40
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,68	1,96	3,64
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,75	2,05	3,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,57	1,79	3,36
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,43	2,78	5,21
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	1,79	2,09	3,87
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,35	1,87	3,22
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,59	2,68	4,27
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,26	1,57	2,83
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,24	1,55	2,79
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,93	6,93	12,86
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,90	9,22	17,12
24	Bar, caffè, pasticceria	4,47	5,22	9,69
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,72	3,18	5,90
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,72	3,17	5,89
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,72	9,01	16,73
28	Ipermercati di generi misti	3,61	4,22	7,83
29	Banchi di mercato genere alimentari	9,12	10,66	19,78
30	Discoteche, night club	3,34	3,90	7,24

In pratica per una attività appartenente alla categoria 25 di superficie pari a 50 metri quadrati, il tributo di competenza comunale si calcolerà con la seguente formula:

$$(5,90 \times 50) = 295,00$$

Per ottenere la somma complessiva da pagare occorrerà aggiungere l'addizionale provinciale (5%) e la maggiorazione statale pari a 0,30 euro al metro quadro.

In pratica la formula completa sarà così composta:

€ 295,00 (quota comunale) +

$295,00 \times 5\% = \mathbf{€ 14,75}$ (quota provinciale) +

$0,30 \times 50 = \mathbf{€ 15}$ (maggiorazione statale) =

€ 325,00 (Totale da pagare arrotondato)

PER COSA SI PAGA E PER COSA NON SI PAGA

Sono soggetti al tributo i locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In pratica sono assoggettati alla TARES tutti i fabbricati (abitazioni, loro pertinenze, immobili produttivi, uffici ecc.) nei quali, in conseguenza di una presenza umana (anche solo potenziale), si ha una possibile produzione di rifiuti urbani e assimilati.

Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (giardini, piazzali, terrazze scoperte), ad eccezione delle aree scoperte operative (cioè quelle direttamente destinate all'attività produttiva ad esempio pedane per la somministrazione all'esterno, campeggi ecc.).

Sono comunque esclusi dalla tassazione i seguenti locali:

- ✓ i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione si considerano, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, non suscettibili di produrre rifiuti le abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura idrica e elettrica;
- ✓ centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- ✓ la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando

l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- ✓ locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi idrico e elettrico;
- ✓ fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- ✓ soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- ✓ le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- ✓ le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- ✓ i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- ✓ locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali
- ✓ le superfici adibite all'allevamento di animali;
- ✓ le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, depositi agricoli quali legnaie, fienili e simili;
- ✓ le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- ✓ In generale tutte le superfici delle utenze non domestiche ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

CHI DEVE PAGARE

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

- 1) Se l'immobile è utilizzato dal proprietario come abitazione principale: è tenuto al pagamento il proprietario con tariffa commisurata al numero di componenti del suo nucleo familiare
- 2) Se l'immobile è affittato: è tenuto al pagamento l'inquilino con tariffa commisurata al numero di componenti del suo nucleo familiare
- 3) Se l'immobile è tenuto a disposizione del proprietario: è tenuto al pagamento il proprietario con tariffa commisurata ad un nucleo familiare convenzionalmente stabilito in tre componenti.

In caso di utilizzi temporanei di durata prevista non superiore a sei mesi (per esempio locazioni turistiche o comunque di breve durata), il tributo è dovuto soltanto dal proprietario.

COME SI PAGHERA' NEL 2013

La Tares per l'anno 2013 si pagherà, nel comune di Volterra, in 2 rate, un acconto ed un saldo, scadenti, rispettivamente, il **30 settembre 2013** ed il **16 dicembre 2013**, mediante invio di apposito avviso di pagamento.

Il primo acconto è determinato nella misura del 70% della TARSU dovuta per l'anno 2012 al netto dell'addizionale ex ECA e con applicazione del tributo provinciale da pagarsi tramite bollettino postale allegato all'avviso. Per le occupazioni/detenzioni iniziate o cessate nel corso del 2013, e già comunicate all'ufficio Tributi, l'acconto è commisurato al periodo di occupazione del 2013, applicando le tariffe 2012. L'acconto dovuto verrà scomputato ai fini della determinazione della rata a saldo, dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, la cui richiesta di pagamento sarà inviata successivamente da questo Comune e che avrà scadenza 16 DICEMBRE 2013 (la scadenza originaria del 31 dicembre è stata anticipata al 16 dicembre con delibera C.C. n. 71 del 18/09/2013, in applicazione di quanto previsto dalla circolare 9/DF del 9/9/2013)

In sede di saldo sarà richiesta anche la maggiorazione statale di 0,30 euro a metro quadrato dovuta per l'intero anno 2013. Per questo motivo il pagamento del saldo avverrà utilizzando il modello F24 precompilato che sarà allegato al relativo avviso nel quale tale maggiorazione sarà individuata da uno specifico codice.

In ogni caso sia il bollettino che il modello F24 saranno inviate al contribuente già compilate: il contribuente non è tenuto ad effettuare alcun calcolo né compilare alcun modello di versamento, ma semplicemente a pagare entro la scadenza indicata.

Ai contribuenti che non effettueranno il pagamento dell'avviso sarà successivamente notificato un sollecito di pagamento in unica rata (maggiorato delle sole spese di notifica). In caso di mancato pagamento di detto sollecito entro 60 giorni dalla notifica, scatterà la sanzione del 30% per omesso versamento e, in caso di ulteriore morosità, il recupero coattivo con aggravo delle relative spese legali e interessi.

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dagli articoli da 20 a 24 del Regolamento Comunale.

In sintesi sono previste per le utenze domestiche:

- 1) Riduzione del 20% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che realizzano attività di compostaggio domestico
- 2) Riduzione del 70% per le utenze distanti oltre 500 metri dal più vicino centro di raccolta dei rifiuti.
- 3) Esenzione dal pagamento per locali occupati da soggetti che, non raggiungendo il minimo vitale, vengono segnalati dai servizi sociali della ASL

Per le utenze non domestiche:

- 1) Riduzione del 30% della quota variabile per le attività che avviano al recupero rifiuti qualitativamente assimilati tramite soggetti diversi dal gestore pubblico;
- 2) Riduzione del 70% per le utenze distanti oltre 500 metri dal più vicino centro di raccolta dei rifiuti.
- 3) Riduzione del 30% per locali ed aree scoperte operative ad uso stagionale non superiore a 6 mesi continuativi o quattro giorni settimanali.

COME COMUNICARE

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo (nuova iscrizione, variazione di un utenza precedentemente iscritta, subentro ad utenza già esistente, richiesta riduzioni ecc) utilizzando il modello di dichiarazione disponibile presso l'ufficio tributi e sul sito istituzionale dell'Ente.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARES per cui, se non sono intervenute variazioni, non c'è necessità di fare niente.

SANZIONI

Le sanzioni in ordine all'applicazione della TARES sono disposte dall'art. 14 del D. Lgs. 201/2011 come segue:

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo: sanzione 30%.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste di informazioni da parte del Comune, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni di cui ai punti 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Gli interessi sono dovuti pari al tasso legale vigente.